

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi relativi alla protezione dalle catastrofi naturali per abitazioni già coperte contro il rischio di incendio. Il prodotto prevede la garanzia base "Terremoto". Il Contraente può scegliere di ampliare la copertura attivando le garanzie opzionali "Inondazione, alluvione" e "Allagamento da evento atmosferico".



Che cosa è assicurato?

Garanzia base

✓ **Terremoto:** la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da terremoto alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. E' possibile assicurare il fabbricato adibito a civile abitazione, il suo contenuto, o entrambi, a scelta del Contraente.

Sono sempre operanti le estensioni di garanzia

- ✓ spese di demolizione sgombero dei residui del sinistro
- ✓ onorari dei periti

Garanzie aggiuntive

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura alle ulteriori garanzie:

Inondazione, alluvione: la Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da alluvioni o inondazioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Allagamento da evento atmosferico: la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da allagamento rapido ed improvviso del fabbricato, dovuto ad eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso di tempo.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate sulla scheda di polizza e sottoscritte dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riportano le esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di assicurazione.

La polizza non opera per i danni:

- ✗ causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dalle garanzie presenti in polizza;
- ✗ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle cose assicurate degli eventi coperti dal contratto;

- ✗ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- ✗ limitatamente alla garanzia base terremoto la Società non indennizza i danni di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto.

Limitatamente alle garanzie opzionali inondazione, alluvione e allagamento da evento atmosferico, la Società non indennizza i danni:

- ✗ causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ✗ causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, anche se conseguenti agli eventi coperti con le garanzie di polizza;
- ✗ a enti mobili all'aperto;
- ✗ alle cose assicurate poste ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
- ✗ i danni causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni, anche se conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

Nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie, che si elencano di seguito

- ! **Terremoto:** franchigia del 5% delle somme assicurate alla partite Fabbricato e/o Contenuto, limite di indennizzo del 100% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo, con un massimo indennizzo di 500.000,00 euro per il contenuto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
- ! **Spese di demolizione e sgombero:** limite di indennizzo di euro 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
- ! **Onorari dei periti:** limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
- ! **Inondazione, alluvione e Allagamento da evento atmosferico:** franchigia di 5.000,00 euro per sinistro (ridotta a 500,00 euro per i piani interrati). Limite di indennizzo del 100% della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo, con un massimo indennizzo di 250.000,00 euro complessivi (ridotto a 5.000,00 per i piani interrati).



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale sul territorio italiano, per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; denunciare il sinistro all'Intermediario o alla Società entro 10 giorni dall'accadimento o da quando il Contraente\Assicurato ne sia venuto a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile, unico pagamento, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è esente da imposte in base alla legge 205 del 27/12/17 ed è comprensivo della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente.

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto si rinnova alla scadenza annuale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire il contratto inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

La Società ed il contraente hanno inoltre la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente polizza, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, essa rimborsa al contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.